

Ai Parroci
Alle Superiore e Superiori delle Comunità religiose
Ai Superiori e Governatori delle Confraternite
Ai legali Rappresentanti degli Enti Ecclesiastici
Arcidiocesi di Agrigento

e p.c.

Ufficio Amministrativo
Ufficio Liturgico
Ordinario Diocesano
SEDE

Oggetto: Spostamento temporaneo di reliquiari, statue e i di beni storici sottoposti a tutela fuori dai confini del Comune e in altri luoghi di culto all'interno del Comune per un periodo prolungato o in maniera stabile.

Ben consapevoli che i sacerdoti sono gravati da compiti pastorali ogni giorno più ampi e al contempo da sempre più precisi obblighi amministrativi anche nel campo dei beni culturali, abbiamo ritenuto utile offrire questo chiarimento al fine di sostenere e tutelare l'azione pastorale sul territorio.

Con la presente si desidera fornire indicazioni per una procedura corretta per quanto attiene ai beni culturali ricordando che la diocesi è sempre disponibile ad offrire sostegno e consulenza con l'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici.

I parroci sono i custodi diretti dei beni loro affidati e in quanto tali sono resi corresponsabili della loro corretta conservazione, anche nei confronti della legge civile. Avere in consegna significa conservare ma anche usare.

A seguito di diverse richieste di chiarimento in relazione all'uso di reliquiari e statue per pellegrinaggi e spostamenti di beni storici sottoposti a tutela fuori dai confini del Comune e in altri luoghi di culto, diversi dalla sede abituale dichiarata nell'inventario, all'interno del Comune per un periodo prolungato o in maniera stabile, è bene ricordare che gli spostamenti temporanei di beni culturali devono essere autorizzati dall'Ordinario diocesano e dalla Soprintendenza ai sensi dell' art. 21, comma 1) lett. b) del D. Lgs. 42/2004

Al fine di chiarire quale tipologia è interessata all'autorizzazione richiamiamo l'art. 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali che definisce i beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti alle Stato, alle regioni, agli enti pubblici territoriali, ivi compresi gli **enti ecclesiastici civilmente riconosciuti**, e a persone giuridiche private, senza fine di lucro che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Più precisamente nella categoria dei beni tutelati rientrano i beni mobili o immobili indicati agli artt. 10 e 11 del Codice dei Beni Culturali che siano opere di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a **più di Settanta anni**. Questi beni sono sottoposti a queste disposizioni fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale (VIC) che dimostri il contrario.

Siamo consapevoli che l'utilizzo dei beni, immobili (edifici, terreni, ...) mobili (arredi, suppellettili, strumenti musicali ...) immateriali (musica, ...) fa scaturire molteplicità di interazioni per l'uso nell'azione pastorale), in relazione al territorio, al rapporto con i terzi, alla legislazione statale, alla responsabilità pubblica e civile (Norme dell'episcopato italiano. Tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Itali, Approvate alla X assemblea della CEI, Promulgate il 14 giugno 1974, confermate e approfondite dalle ulteriori Intese).

Nella richiesta da inviare, almeno 30 giorni prima, dovranno essere inserite nella richiesta le seguenti informazioni essenziali:

- I dati del richiedente, l'ente proprietario, comprensivi delle informazioni di contatto;
- L'individuazione del bene/dei beni oggetto dello spostamento, inclusi gli estremi dell'eventuale provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale, documentazione fotografica, misure, numero di inventario CEI/OA;
- L'indicazione del luogo di attuale conservazione e del luogo di destinazione del bene;
- Il periodo nel quale è prevista la permanenza del bene nella nuova collocazione);
- Motivazioni per le quali si richiede autorizzazione allo spostamento;
- Copia della polizza assicurativa "chiodo a chiodo" per lo spostamento di opere d'arte su perizia di stima del bene da parte dell'Ufficio. In merito alla polizza assicurativa, i parroci potranno contattare il consulente assicurativo della Diocesi, o loro assicuratore di fiducia. L'Ufficio avrà cura di seguire tutta la procedura amministrativa relativa alle autorizzazioni e alla stima del bene.

Tanto si doveva per il servizio chiamati a svolgere per la Diocesi e le nostre comunità parrocchiali e religiose.

Domenica Brancato

p. Giuseppe Pontillo

